



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 7 giugno 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Francesco Albo	- Consigliere
Giovanni Di Pietro	- Primo Referendario
Gioacchino Alessandro	- Primo Referendario - relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";



vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014”;

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana dell’ 8 settembre 2015, con la quale è stata inoltrata all’ente la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall’Organo di revisione contabile del Libero Consorzio Comunale di Ragusa sul rendiconto 2014, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 23 ottobre 2015, e la successiva documentazione istruttoria;

visto il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190 del 2014 approvato con provvedimento Commissariale dell’1.12.2015 nonché la conseguente relazione tecnica sui risultati conseguiti trasmessa con nota n. prot. 10601 del 31 marzo 2016;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore ed il relativo deferimento;

vista l’ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 124/2016/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l’odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Gioacchino Alessandro;

udita per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, giusta delega in atti, la dr.ssa Lucia Lo Castro, Dirigente settore Economia e Finanze.

esaminata la memoria dell’ente depositata direttamente in adunanza (n. prot. 0018035 del 6 giugno 2016, acclarata al prot. Cdc in data 7 giugno 2016 al n. 5744);

\*\*\*\*\*

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la



reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vicepiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.



Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per l'inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)"* onde *"prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficiarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2014 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2013). Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e gravità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.



Sempre sul piano metodologico, alla stregua dei principi appena richiamati, si è tenuto conto dei contenuti del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190 del 2014 e della relazione annuale trasmessa dall'ente (determinazione del Commissario straordinario n. 2558/98/LCC del 1° dicembre 2015 e relazione del responsabile del settore economia e finanze n. prot. 10601 del 31 marzo 2016), unitamente all'esame delle sezioni del questionario dedicato agli organismi partecipati, atteso che l'art. 148 bis del TUEL stabilisce espressamente, come già evidenziato, che ai fini del controllo ivi previsto le Sezioni della Corte dei conti accertino altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

\*\*\*\*\*

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, il competente magistrato istruttore, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione dell'Ente ed espletata la relativa istruttoria, ha rilevato i seguenti motivi di deferimento:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 avvenuta il 29/05/2015;
2. la mancata adozione di forme di consolidamento dei conti con le proprie aziende, società o altri organismi partecipati;
3. la mancata ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato;
4. la mancata codifica dell'inventario secondo il piano dei conti integrato;
5. la carenza di informazioni in merito alla tipologia di spese finanziate da entrate collocate tra le "Altre per servizi conto terzi" per un ammontare pari a 695.532,09 euro, per le quali non è possibile verificare il rispetto del principio tassatività di cui al principio contabile 2. 25, con la conseguenza che l'eventuale anomalia possa avere inficiato i dati contabili relativi al rispetto del patto di stabilità e dei limiti di spesa del personale;
6. relativamente agli organismi partecipati ed al piano di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611 e ss. della legge n. 190/2014:

l'organo di revisione alla domanda 2.4 ha dichiarato che l'ente possiede partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quindi da dismettere entro il termine di cui all'art. 1, comma 569, legge 147/2013. Dall'esame della relazione sul piano di razionalizzazione e dei relativi allegati (inviati con nota prot. n. 0040355 del 13/11/2015) e



della successiva determinazione commissariale di approvazione del Piano (n. 2558/98/LCC prot. n. 42398 del 1/12/2015) trasmessa a questa Sezione in data 26/01/2016 (nota prot. n. 2999) in ritardo rispetto al termine del 31/03/2015 previsto dal comma 612 dell'art. 1 legge 190/2014) risulta la previsione di un possibile recesso da taluni organismi, sia per il mancato rispetto dei criteri sub a) e sub b) dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, sia per il mancato rispetto di talune condizioni di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2015. Tali valutazioni sono state fatte sui quattro organismi sotto indicati, escludendo ATO Ragusa ambiente in liquidazione e ATO 7 – SRR, la cui partecipazione viene giustificata in quanto obbligatoria per legge. Con successivi provvedimenti del commissario straordinario, in data 31/12/2015, viene decretato il mantenimento dei quattro organismi: la SO.S.VI. S.r.l., la Fondazione Film Commissione, il consorzio C.A.S. ed il Distretto Turistico degli Iblei; in relazione ai predetti organismi. L'allegato A aveva, inoltre, evidenziato una situazione di sofferenza per il C.A.S. (perdita nel 2012 e bilancio non pervenuto per il 2013 e 2014), per la S.R.R. ATO 7- Ragusa (perdite nel 2013, anno di costituzione, e nel 2014), per la Fondazione Film Commission Ragusa (perdite nel 2012 e nel 2013 e bilancio 2014 non ancora redatto);

7. l'elevata incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, pari al 56 per cento circa, e sulle entrate correnti, superiore al 38 per cento (limite previsto per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari);
8. l'elevato ammontare del contenzioso in cui l'ente è convenuto/resistente pari a 25.872.442,32 euro, in cui l'ente è attore/ricorrente pari a 5.689.376,57 euro ed infine la presenza di un ammontare complessivo di pagamenti, pari a 4.751.404,39 euro, cui l'ente sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi;
9. in merito ai residui:
  - a) la parziale costituzione del fondo di svalutazione dei crediti nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012 e l'effettuazione del riaccertamento dei residui attivi, da parte dei singoli responsabili, senza motivare le ragioni del mantenimento o dell'eventuale cancellazione, parziale o totale degli stessi;
  - b) l'elevata mole di residui attivi e passivi antecedenti all'anno 2010 rispettivamente pari a 42.011.703,60 euro e 45.221.176,92 euro, dei quali euro 43.278.293,44 del titolo II;
  - c) lo squilibrio tra residui attivi del titolo VI e residui passivi del titolo IV;



d) la presenza tra i residui attivi antecedenti all'anno 2010 di crediti da sanzioni per violazione al codice della strada (227.744,57 euro).

e) Infine, è opportuno rilevare che, dopo il riaccertamento straordinario ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, il risultato di amministrazione, pari a 356.125,49 euro al 31 dicembre 2014, è divenuto negativo e pari ad 3.814.430,75 euro per effetto principalmente della eliminazione definitiva di residui attivi (172.405,74 euro) e passivi (6.542.653,94 euro) e della re-imputazione ad esercizi successivi di residui attivi di parte corrente per 233.794,89 euro e di parte capitale per 100.000,00 euro e di residui passivi di parte corrente per 1.573.034,22 euro e di parte capitale per 38.418.048,18 euro, con conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata del bilancio 2015, parte corrente, per 1.339.239,33 euro e parte in conto capitale, per 38.318.048,18 euro e nella spesa del bilancio 2015, parte corrente, per 354.903,10 euro e parte in conto capitale, per 14.230.254,63 euro. Il predetto risultato negativo, scaturito anche per effetto degli accantonamenti ai fondi e dei vincoli di varia specie, sarà ripianato dal Libero Consorzio in 30 anni per quote annuali di 127.147,69 euro.

\*\*\*\*\*

All'odierna adunanza pubblica, per l'Amministrazione è presente, giusta delega agli atti, la dr.ssa Lucia Lo Castro, Dirigente settore Economia e Finanze, che si riporta alla memoria prodotta in limine.

Con la memoria l'ente deduce, in sintesi:

- sul punto 1, che il ritardo nell'approvazione del rendiconto è stato determinato dagli adempimenti necessari per adeguarsi al nuovo sistema di contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., anche in ragione del susseguirsi delle relative norme, nonché dalle difficoltà di adeguare il software in uso e da quelle incontrate dai responsabili di servizio per procedere alla valutazione della esigibilità delle poste contabili alla stregua dei nuovi principi.
- sui punti 2, 3, e 4, che l'ente non ha partecipato alla sperimentazione prevista dal D.Lgs. 118/2011 e si è avvalso della facoltà di rinviare all'esercizio 2016 gli adempimenti connessi alla redazione del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 del medesimo decreto legislativo.
- sul punto 5, che non risulta violato il principio contabile 2.25 e che, comunque, le contabilizzazioni delle partite allocate alla voce "altre per servizi conto terzi" (di cui viene



specificato che trattasi, principalmente, delle spese di gestione dell'ATO Idrico a carico dei vari Comuni, delle anticipazioni per pagamento dei lavori relativi al "porto di Donnalucata", delle somme per integrazione dei progetti finanziati dal Ministero a favore dei richiedenti asilo, delle trattenute effettuate all'atto dell'emissione di pignoramenti conto terzi) non inficiano i saldi utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità e dei vincoli relativi alla spesa del personale,

- sul punto 6, l'ente ribadisce quanto osservato in deferimento circa le decisioni di mantenere le partecipazioni nel Distretto Turistico Ibleo, nel Consorzio per le Autostrade siciliane, nella Fondazione Film Commission e nella Società SO.SV.I. S.r.l. Patto Territoriale Ragusa, richiamando le relative determinazioni del Commissario straordinario. Evidenzia che la scelta del mantenimento scaturisce anche dalle decisioni da parte della Conferenza dei Sindaci dei comuni iblei dell' 8 gennaio 2016 ed è legata alla volontà di non sottrarre all'ente di area vasta, almeno fino all'entrata a regime del nuovo assetto di governo dello stesso, strumenti di elevata potenzialità strategica per le proprie finalità istitutive. Allega, quindi, per ciascun soggetto le motivazioni sul mantenimento puntualmente indicate nelle singole deliberazioni. Per la SO.SV.I. S.r.l. si fa riferimento al ruolo del Libero Consorzio quale soggetto responsabile del Patto territoriale, di concerto con gli altri enti, e dell'attuazione del medesimo, ai sensi della deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 (punto 2.5, commi 1 e 2) nonché alle attribuzioni *ex lege* in materia di promozione e sviluppo territoriale. Per la partecipazione nel C.A.S. si richiama il ruolo del Libero Consorzio nell'ambito delle politiche dei trasporti e, in particolare, delle strategie generali di sviluppo e promozione dei collegamenti autostradali extraprovinciali. Per la fondazione Film Commission Ragusa si evidenzia la missione della stessa e la funzione strumentale a politiche di marketing turistico. Per il Distretto Turistico degli Iblei, viene sottolineata la potenziale valenza strategica della partecipazione quale strumento per svolgere le funzioni di promozione e sviluppo nel settore turistico. In tutti i casi, la conclusione è nel senso di ritenere le partecipazioni nei suddetti organismi esterni "potenzialmente strategica per l'erogazione di funzioni di interesse generale".

- In ordine al punto 7, le deduzioni presentate mettono in rilievo le misure adottate negli ultimi anni per ridurre l'elevata incidenza della spesa del personale su quella corrente tra cui l'annullamento in autotutela delle procedure per la stabilizzazione del personale (deliberazione commissariale n. 363 del 19 dicembre 2012), la cessazione di tutti i rapporti a tempo determinato, i cui contratti alla scadenza non sono stati rinnovati, l'approvazione di una nuova macrostruttura dell'ente con riduzione dei settori da sedici a dieci (deliberazione n. 12 del 29 gennaio 2013); riduzione dei fondi per il salario accessorio; la complessiva riduzione del numero



dei dirigenti da 492 unità del 2010 a 407 nel 2014 (-17%). Rileva, infine, che a seguito della riduzione dei trasferimenti, la spesa corrente si è contratta in maniera decisa e più che proporzionale rispetto alla flessione registrata dalla spesa del personale al numeratore dell'indicatore in questione e per tale motivo l'incidenza resta molto elevata, ancorché nel 2014 si registri comunque una riduzione di qualche punto percentuale rispetto al 2013.

- In merito al punto 8, viene evidenziata la modesta esposizione debitoria per provvedimenti giudiziari passati in giudicato e l'abbattimento dei costi relativi alla difesa giudiziale, svolta interamente dall'ufficio legale interno. Si segnala che, comunque, in sede di revisione straordinaria dei residui è stato istituito un fondo apposito di 2 milioni di euro per far fronte a eventuali debiti fuori bilancio.
- In merito al punto 9, lett. a) l'ente riferisce delle rettifiche apportate a quanto riferito dai revisori dei conti circa la costituzione del fondo svalutazione crediti, evidenziando che il fondo è stato correttamente determinato e che i revisori sono stati informati via p.e.c. ed hanno provveduto a rettificare i dati in precedenza trasmessi al SIQUEL. Per il resto, in ordine al rilievo sub lett. c), adduce lo sfasamento temporale tra riscossioni e pagamenti (contributi assistenziali, previdenziali, ecc.) e la contabilizzazione del fondo per recupero interessi e il successivo utilizzo dei fondi ex Insiccm; riferisce che la presenza di residui attivi antecedenti il 2010 per violazione del codice della strada è supportata da adeguate iscrizioni a ruolo (lett. d); per il punto b) si limita a elencare le voci di ciascun titolo cui afferiscono i residui attivi antecedenti il 2010, e per il punto e) a rappresentare l'evoluzione del risultato di amministrazione alla luce della cancellazione dei residui passivi in sede di riaccertamento straordinario.

Il Collegio ritiene, in parte, giustificabili i rilievi di cui al punto 2, 3, e 4 del deferimento osservando, però, che la criticità segnalata non afferiva alla mancata effettuazione di adempimenti previsti a decorrere dall'esercizio 2016 ma piuttosto al mancato avvio di un necessario percorso di avvicinamento alle logiche di consolidamento dei conti e di rilevamento imposte dal nuovo sistema contabile armonizzato. In tal senso depongono le risposte fornite dall'organo di revisione ai relativi punti del questionario. Occorre, pertanto, raccomandare all'ente di porre in essere ogni necessaria e propedeutica azione sul piano organizzativo, del reperimento delle necessarie informazioni e dell'adeguamento dei sistemi informativi contabili, alla luce della complessità dei compiti. Al contempo, si rammenta in vista della redazione del bilancio consolidato, che la legislazione anche di derivazione comunitaria, recepita dal nostro ordinamento attraverso diverse disposizioni sia di principio sia più puntuali, impone ormai da



tempo di adottare, comunque, forme di consolidamento dei conti e di rendicontazione che consentano di rappresentare adeguatamente alle comunità amministrative l'impatto delle gestioni esterne sul bilancio dell'ente che ne detiene la partecipazione; allo stesso modo, impone di dare evidenza agli interventi a vario titolo erogati a favore dell'organismo partecipato dall'ente territoriale (nella veste di socio, committente o finanziatore), ed alle reciproche relazioni finanziarie di debito/credito (si veda a tal ultimo riguardo l'obbligo di conciliare ed asseverare le reciproche posizioni, previsto già dall'art. 6, co. 4, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e, a far data dal 2015, dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118).

Sul punto 5, pur prendendo atto delle deduzioni dell'ente, il Collegio, non potendo puntualmente valutare nello specifico tutti gli elementi delle fattispecie di cui l'amministrazione riferisce la regolare allocazione ai servizi conto terzi, deve raccomandare un'attenta revisione delle stesse alla stregua dei principi risalenti più volte evidenziati da questa Sezione ed ora ribaditi dal decreto legislativo n. 118/2011 (all. 4/2, punto 7). In particolare si rammenta, ad esempio, che possono essere ricondotte regolarmente ai servizi conto terzi le operazioni svolte dall'ente come "capofila", solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui l'ente riceva risorse da trasferire a soggetti già individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti; non vi rientrano, invece, le spese sostenute per conto di un altro ente qualora comportino autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate né le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio.

Con riferimento al punto 6, la Sezione pur esimendosi dal merito delle valutazioni di potenziale strategicità assunte dal Libero Consorzio nelle more del definitivo assetto degli enti di area vasta, deve rilevare come permangano motivi di perplessità nelle scelte di mantenimento operate dopo che il medesimo ente aveva prospettato ora il mancato rispetto dei criteri sub a) e sub b) dell'art. 1, comma 611, della legge n. 190 del 2014, ora per il mancato rispetto di talune condizioni di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2015. Pertanto, si invitano i competenti organi a valutare attentamente ed aggiornare le decisioni assunte, alla stregua della definizione delle aree di intervento strategico rimesse agli enti di area vasta, tenendo conto dei richiamati criteri normativi e dell'andamento delle gestioni dei singoli organismi partecipati, soprattutto ove emerga la presenza di risultati negativi reiterati o la mancanza di valide prospettive di risanamento, come in parte descritto nel medesimo allegato A del Piano di razionalizzazione adottato dall'ente. È poi necessario che le decisioni siano fondate su un adeguato sistema informativo e quanto meno su dati di bilancio ufficiali; ed invece, in riferimento a taluni dei



suddetti organismi (C.A.S. e Fondazione Film Commission) emergeva, accanto a perdite reiterate rilevate negli ultimi bilanci disponibili, la mancata adozione dei bilanci di esercizio più recenti.

Per il resto, il Collegio ritiene di confermare quanto rilevato ai rimanenti punti quale motivo di preoccupazione per gli effettivi equilibri di bilancio (elevata incidenza di residui vetusti, elevata incidenza della spesa del personale, presenza di contenziosi pendenti, ecc.) stante che le deduzioni dell'ente non mettono in discussione i dati riferiti, ad eccezione del punto 9, lett. a) relativo alla misura dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti che appare adeguatamente giustificato secondo quanto responsabilmente dichiarato dall'ente.

Il Collegio, pertanto, pur prendendo atto delle deduzioni dell'ente e del contesto di generale criticità sistemica degli enti di area vasta (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite per la Regione siciliana n. 3/2016/AUD) ritiene, di dover assumere, relativamente alle criticità sopra evidenziate con riferimento al rendiconto 2014, una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

P. Q. M.


accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai surriferiti motivi di deferimento, ad eccezione dei punti 2, 3, 4 e 9 lett. a).

#### ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Commissario straordinario quale legale rappresentante dell'ente e titolare delle attribuzioni dell'organo assembleare, anche ai fini dell'adozione delle misure correttive, nonché all'Organo di revisione dei conti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 giugno 2016.

L'ESTENSORE  
(Giacchino Alessandro)



IL PRESIDENTE  
(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il

19 LUG. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris RASURA  
(Firma)